



UNIONE ITALIANA

Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: info@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr

GIUNTA ESECUTIVA

REGOLAMENTO SUI PUNTEGGI E SUI CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CANDIDATI AI BANDI DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER CORSI DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO/SPECIALISTICHE/MAGISTRALI

Articolo 1

Le domande di assegnazione delle Borse di studio (di seguito: Borse) messe a concorso nell'ambito della collaborazione fra l'Unione Italiana (di seguito: UI) e l'Università Popolare di Trieste (di seguito: UPT) presentate dai candidati risultati idonei all'assegnazione delle Borse saranno classificate dalle Commissioni giudicatrici nominate dalla Giunta Esecutiva dell'UI, in base ai punteggi previsti dai successivi articoli del presente Regolamento.

Articolo 2

Nell'assegnare i punteggi le Commissioni applicheranno, a ciascun parametro considerato per l'assegnazione dei punteggi, la seguente trasformazione lineare:

- risultato conseguito dal candidato/massimo risultato conseguibile* punteggio massimo.

Per alcuni parametri considerati per l'assegnazione dei punteggi il massimo risultato conseguibile può essere diverso a seconda del sistema scolastico adottato in Italia, Croazia e Slovenia. Considerato che gli studenti vengono classificati in graduatorie distinte per ciascuna categoria va applicato il valore corrispondente. Laddove nella stessa graduatoria debbano essere inclusi sistemi di votazione diversi fra loro, la Commissione procederà con la conversione dei voti applicando le apposite tabelle contenute nell'Articolo 9 del presente Regolamento.

Articolo 3

Le domande presentate dai candidati diplomati delle Scuole Medie Superiori Italiane e da quelli iscritti al primo anno di corso di laurea di primo livello possono essere classificati con un punteggio massimo di 1.000 punti così ripartiti:

- fino ad un massimo di 400 punti per il profitto cumulativo medio del candidato dall'VIII/IX classe elementare alla IV/V classe della Scuola Media Superiore;
- fino ad un massimo di 300 punti per il voto cumulativo medio riportato nella materia Lingua e Letteratura italiana dalla I alla IV/V classe della Scuola Media Superiore;

- fino ad un massimo di 300 punti per il voto riportato all'esame di maturità.

Articolo 4

Il risultato conseguito dal candidato viene calcolato applicando le seguenti regole:

- il profitto cumulativo medio del candidato è dato dalla somma dei profitti conseguiti dall'VIII/IX classe Elementare alla IV/V classe della Scuola Media Superiore (VIII(IX)+I+II+III+IV+(V)). Il profitto medio viene calcolato prendendo in considerazione il valore di due decimali. Il totale viene diviso per 5 (6);
- il voto cumulativo medio riportato nella materia Lingua e Letteratura italiana è dato dalla somma dei voti riportati dalla I alla IV/V classe della Scuola Media Superiore (I+II+III+IV+(V)). Il voto medio viene calcolato prendendo in considerazione il valore di due decimali. Il totale viene diviso per 4 (5);
- il voto riportato all'esame di maturità.

Articolo 5

Il voto riportato all'esame di maturità dagli studenti che hanno concluso una Scuola Media Superiore operante in Croazia superando l'esame di Maturità di Stato è dato dal risultato della somma dei voti riportati ai tre (3) esami obbligatori divisa per tre (3).

Tenuto conto che gli esami obbligatori di Maturità di Stato in Croazia possono essere sostenuti a livello superiore (livello A) e a livello base (livello B) allo scopo di ottenere valori comparabili i voti riportati dagli studenti che avranno sostenuto gli esami a livello superiore (livello A) saranno moltiplicati per il fattore di calcolo 1,60.

Articolo 6

Le domande presentate dai candidati iscritti al secondo anno, e successivi, del corso di laurea di primo livello possono essere classificati con un punteggio massimo di 1.000 punti così ripartiti:

- fino ad un massimo di 300 punti per il voto cumulativo medio riportato nella materia Lingua e Letteratura italiana dalla I alla IV/V classe della Scuola Media Superiore;
- fino ad un massimo di 300 punti per il voto riportato all'esame di maturità
- fino ad un massimo di 400 punti per il profitto cumulativo medio (il totale della somma dei voti riportati agli esami sostenuti divisa per il numero degli esami sostenuti).

Articolo 7

Le domande presentate dai candidati che intendono frequentare un corso di laurea specialistica/magistrale possono essere classificati con un punteggio massimo di 1.000 punti così ripartiti:

- fino ad un massimo di 200 punti per il voto cumulativo medio riportato nella materia Lingua e Letteratura italiana dalla I alla IV/V classe della Scuola Media Superiore;
- fino ad un massimo di 400 punti per il voto di laurea di primo livello; e
- fino ad un massimo di 400 punti per il profitto cumulativo medio (il totale della somma dei voti riportati agli esami sostenuti divisa per il numero degli esami sostenuti).

Articolo 8

Nel caso si debba procedere con la conversione dei voti riportati dai candidati già iscritti a Università italiane, sarà considerata la seguente tabella:

- a) Da 30 e lode a 29 = 5 punti.
- b) 28 e 27 = 4 punti.
- c) 26 e 25 = 3 punti.
- d) Da 24 a 18 = 2 punti.

Nel caso si debba procedere con la conversione dei voti riportati dai candidati che hanno sostenuto l'esame di maturità nella Repubblica di Slovenia, sarà considerata la seguente tabella:

- a) Da 28 con lode, 27 con lode a 24 = 5 punti.
- b) Da 23 a 20 = 4 punti.
- c) Da 19 a 16 = 3 punti.
- d) Da 15 a 11 = 2 punti.

Per i candidati che presentano diplomi e pagelle con sistemi di votazione diversi da quelli adottati dai sistemi scolastici e universitari croato e sloveno, nonché dalle Università italiane, si applicheranno apposite tabelle di conversione *ad hoc*.

Articolo 9

Ad operazione ultimata la Commissione formulerà le graduatorie dei candidati sulla base del punteggio ottenuto in ordine decrescente: 1, 2, 3, 4, 5... ecc.

Nella formulazione delle graduatorie, a parità di punteggio sarà data la precedenza ai candidati che già frequentano un corso di laurea, rispettivamente a quelli che riportano un punteggio maggiore ottenuto in riferimento al voto di Lingua e letteratura italiana.

Nei casi in cui il Bando preveda l'assegnazione di borse di studio vincolate e libere sarà data assoluta precedenza alle borse vincolate.

Nei casi in cui il numero delle professionalità carenti richieste dalle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana sia superiore al numero di Borse bandite, la Commissione nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) le borse saranno assegnate, in ordine decrescente, ai candidati che, richiedendo il vincolo, hanno ottenuto il punteggio maggiore, ovvero che si sono classificati ai primi posti;
- 2) a quei candidati che soddisfino ai criteri di cui al precedente punto 1), le borse di studio saranno assegnate per le singole professionalità messe a Concorso presso le Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana, per le quali i candidati aderendo al Bando hanno dichiarato di concorrere;
- 3) il numero di Borse assegnato per le singole professionalità non potrà superare il numero massimo di profili professionali messi a Concorso.

Nei casi in cui i Bandi di Concorso prevedano l'assegnazione di borse di studio libere, queste saranno assegnate, in ordine decrescente, ai candidati che hanno ottenuto il punteggio maggiore, ovvero che si sono classificati ai primi posti, fino ad esaurimento completo della quota disponibile prevista dai singoli Bandi.

Articolo 11

Nell'assegnare il punteggio per il voto di maturità agli studenti diplomati delle Scuole Medie Superiori Italiane operanti in Croazia e che hanno concluso l'istruzione media

superiore superando l'esame di maturità a sensi dell'ordinamento precedente (Maturità scolastica), la Commissione applicherà la seguente regola:

- il voto riportato dal candidato alla Maturità scolastica sarà moltiplicato per il fattore di calcolo 1,60;

al risultato così ottenuto applicherà la seguente trasformazione lineare:

- risultato conseguito dal candidato/massimo risultato conseguibile* punteggio massimo.

Nell'assegnare il punteggio per il voto di maturità agli studenti diplomati delle Scuole Medie Superiori Italiane operanti in Croazia che ai sensi dell'ordinamento precedente (Maturità scolastica), erano stati esonerati dal sostenere l'esame di maturità sarà considerato l'ottimo (5).

Nell'assegnare il punteggio per il voto di maturità agli studenti diplomati delle Scuole Medie Superiori Italiane operanti in Croazia che hanno concluso l'istruzione media superiore superando l'esame di maturità a sensi dell'ordinamento precedente (Maturità scolastica), che successivamente hanno sostenuto soltanto alcuni degli esami rientranti nella parte obbligatoria della Maturità di Stato la Commissione applicherà la seguente regola:

- considererà i voti riportati negli esami della parte obbligatoria della Maturità di Stato. A questi voti applicherà la regola contenuta nel comma 2 dell'articolo 5 del presente Regolamento;
- il voto della/e prova/e mancante sarà dato dalla media dei voti riportati nella materia considerata nella Scuola Media Superiore/dal voto di italiano riportato alla Maturità scolastica.

Articolo 12

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme precedenti recanti disposizioni in materia di concessione di Borse per la frequenza di corsi di laurea presso le Università italiane o istituzioni di studio e formazione parificate alle Università a studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena.

Il Presidente
On. Furio Radin, mp.

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul, mp.